SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2010, n. **99**.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010. *(10G0121)* . . . . *Pag.* 1

LEGGE 29 giugno 2010, n. **100**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. *(10G0123)*. . . . . *Pag.* 2

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3882). *(10A07908)* . . . . *Pag.* 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2010.

Disposizioni urgenti conseguenti alla chiusura dello stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei ed all'avvio della fase post-emergenziale. (Ordinanza n. 3884). *(10A07909)* . . . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Università telematica «Pegaso», in Napoli. *(10A07874)* . . . . *Pag.* 7

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG. 25 giugno 2007, 14 luglio 2008, 23 aprile 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della fondazione senza scopo di lucro «Fondazione dei dottori commercialisti» di Milano. *(10A07873)* . . . . *Pag.* 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 giugno 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2010. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108). *(10A07910)* *Pag.* 9

Ministero della salute

DECRETO 24 giugno 2010.

Proroga del termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare», contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. *(10A07981)*. . . *Pag.* 14

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raffeiner Marion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A07851)* . . *Pag.* 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 giugno 2010.

Sostituzione di un componente presso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di Padova. *(10A07876)* *Pag.* 16

DECRETO 9 giugno 2010.

Sostituzione di due componenti presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano. *(10A07877)* *Pag.* 16

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Il Prato - società cooperativa a responsabilità limitata», in Acciano e nomina del commissario liquidatore. *(10A07375)* . . . . *Pag.* 17

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «A.L.A. service società cooperativa», in Gonnosnò, e nomina del commissario liquidatore. *(10A07376)* . . . . *Pag.* 17

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Agricola Rizzuti - società cooperativa», in Celico e nomina del commissario liquidatore. *(10A07377)*. . . . . *Pag.* 18

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico». *(10A07858)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salsiccia di Calabria», per la DOP «Soppressata di Calabria», per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria». *(10A07859)* . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno». *(10A07861)*. . . . . *Pag.* 26

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagana». *(10A07862)* . . . . *Pag.* 28

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karolina Raich, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A07853)* . . . . *Pag.* 30

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daniela Giuseppa Platania, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A07852)* . . . . *Pag.* 31

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iris Gatt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A07869)*. . . . . *Pag.* 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 388/2010). *(10A07864)* . . . . *Pag.* 33

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 15 giugno 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ferrara. *(10A07868)* . . . . *Pag.* 34

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 maggio 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Delibera: n. 258/10/CONS). *(10A07897)* . . . . *Pag.* 34

DELIBERAZIONE 26 maggio 2010.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Fastweb S.p.A., ai sensi della legge n. 248/2006, di cui al procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR. (Deliberazione n. 263/10/CONS). *(10A07848)* . . . . *Pag.* 36

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali». *(10A08206)* *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003 e dell'Emendamento, fatto a Torino il 28 settembre 2006. *(10A07849)* . . . . *Pag.* 49

Rilascio di exequatur *(10A07854)*. . . . . *Pag.* 49

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato generale onorario in Tevragh-Zeina-Nouackchott (Mauritania). *(10A07871)* . . . . *Pag.* 49

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Pireo (Grecia) *(10A07870)*. . . . . *Pag.* 50

Ministero dell'economia e delle finanze

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti del gioco del lotto per l'anno 2010. *(10A08127)*. . . . *Pag.* 50

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florkem 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini. *(10A07855)*. . . . . *Pag.* 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis SG 9R» *(10A07875)* . . . . *Pag.* 50

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Nobilis Marexine CA126+SB1» e «Nobilis Marexine SB1». *(10A07846)*. . . . . *Pag.* 51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «Cerezas de la Montaña de Alicante» *(10A07850)* . . . . *Pag.* 51

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Susten Servizi Fiduciari S.r.l.», in Bologna *(10A07845)* . . . . *Pag.* 51

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Modifica dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente, in Maghera. *(10A07863)* . . . . *Pag.* 51

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Multibic» *(10A07865)*. . . . . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Allergodil» *(10A07856)* . . . . *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandoglobulina» *(10A07866)*. . . . . *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zauris» *(10A07860)* . . . . *Pag.* 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamoxene» *(10A07867)*. . . . . *Pag.* 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zentel» *(10A07907)*. . . . . *Pag.* 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Mylan Generics» *(10A07906)*. . . . . *Pag.* 56

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali per uso umano alla Società ARCOSS di Arcara Danilo *(10A07857)*. . . . . *Pag.* 56

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 16 dell'11 giugno 2010 relativa alle modalità di erogazione e rendicontazione della spesa per gli interventi di somma urgenza. *(10A07872)* . . . . *Pag.* 56

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali *(10A07847)* . . . . *Pag.* 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Ministero della salute

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacsné Szabó Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07421)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferenczy Vass Beata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07422)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bebics Szilvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07423)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07424)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacs Darida Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07471)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Niculae Elena Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07425)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Podasca Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07426)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popistasu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07427)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bojin Mihaela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07428)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Hoamea Iuliu Octavian Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07429)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cristea Florin Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07430)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sipoteanu Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07431)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Agapie Vrinceanu Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07432)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gogoseanu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07433)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cotojman Irinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07434)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Paul Emil Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07435)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Chirita Cristian Costin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07436)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ciribasa Robert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07437)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Arvinte Mihail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07438)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalcea Roxana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07439)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudor Lia Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07440)*

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Baiju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07441)*

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pintilie Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07442)*

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Iacob Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07443)*

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihailescu Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07444)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07445)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toncean Oana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07446)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mupathiyil Jose Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07447)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Samson Simona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07448)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Otinjac Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07449)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szasz Andrea Ibolya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07450)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lugojan Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07451)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07452)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mani Roseline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07453)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Veres Annamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07454)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sas Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07455)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Saulescu Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07456)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07457)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Sibi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07458)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Silja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07459)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Crina Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07460)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scandone Anne Marie Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07461)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joh Mareena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07462)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthen Purayil Joseph Thressia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07463)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07464)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Murgoci Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07465)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciurduc Valeria Otilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07466)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Crenianu Loredana Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07467)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bologna Concetta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A07468)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Iorio Di Motta Adelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A07469)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Margitai Karkus Orsolya Magdolna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07472)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Czekmanné Fabos Zita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07473)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Major Csaba, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07474)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barna Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07475)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Parlog Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07476)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Spina Rosaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A07477)*

DECRETO 31 maggio 2010.

Modificazione del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Vultur Felicia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07470)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero della salute

DECRETO 14 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Beena Palamattom Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07609)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ignacio Martinez Verdasco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07602)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maya Albertova Demireva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07613)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Patricia Tositti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07603)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuela Antje Gaber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07604)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hajnal Csilla Fancsali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07610)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Mihaela Capitanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07611)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Gabriela Cornita Fercu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07612)*

DECRETO 28 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Schuster, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07605)*

DECRETO 28 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinela Luminita Ghiciu Preda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07606)*

DECRETO 28 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Karen Muriel Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07607)*

DECRETO 28 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Shelley Sandra De La Vega Conchucos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A07608)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rita Augusta Bessa de Castro Pinto de Faria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A07614)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jordana Meritxell Espuga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in medicina del lavoro. *(10A07615)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Adrian Trofin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A07616)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Gian Luigi Tuttolomondo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A07617)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Rainer Laesser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(10A07618)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Codruta Ghilea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A07619)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Moraza Merino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A07620)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Cătălina Albert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A07621)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Sebastiano Calabrò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(10A07622)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Domenico Gallicchio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(10A07623)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Montserrat Lafuente Gil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A07624)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Finol Pérez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A07625)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Gueorgui Kirilov Boulakiev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A07626)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Simion Roman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A07627)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Reviriego Agudo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A07628)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Hannes Müller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chirurgo generale. *(10A07629)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Anatolie Bors, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A07630)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Galina Ilieva Gavazova-Hristozova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in chirurgia orale. *(10A07631)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Madalina Bulat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in chirurgia generale. *(10A07632)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelika Abraham, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A07633)*

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nalini Sheila Balakumaran, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A07634)*

DECRETO 4 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marotine' Takacs Judit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07639)*

DECRETO 4 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szabo' Karcis Ferencnè Marianna Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07640)*

DECRETO 4 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Farkas Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07641)*

DECRETO 4 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baber Nemesvari Ida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07642)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebeh Selmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07601)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Luciano Figuereo Cliseyda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07635)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Liranzo Aquino Demetria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07636)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabrera Cruz Ana Adalgisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07637)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Maria Salomè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07638)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brito Brito Josefa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07644)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Pereira Junior Djalma Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07645)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marisol Mateo Valoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07646)*

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carvajal Duval Luisa Guillermina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07647)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalcea Doina Neli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07643)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2010, n. **99**.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

2. A decorrere dalla data della loro entrata in vigore, piena ed intera esecuzione è data all'accordo denominato «Intercreditor Agreement» stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale gli Stati membri dell'area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e all'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia in qualità di agente della prima, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area euro e KfW, per conto della Repubblica Federale di Germania, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del medesimo programma triennale coordinato dalla Commissione europea.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2171):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI).

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 10 maggio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 6ª, 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità l'11 maggio 2010.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 20 e 25 maggio 2010.

Esaminato in aula il 18 maggio 2010 ed approvato il 25 maggio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3505):

Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 27 maggio 2010 con parere del comitato per la legislazione e delle commissioni I, III, VI, XIV.

Esaminato dalla commissione V, in sede referente, il 3, 8, 9, 10 giugno 2010.

Esaminato in aula il 14 giugno 2010 ed approvato il 15 giugno 2010.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2010. Il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, non ha subito modificazioni in sede di conversione.

10G0121

LEGGE 29 giugno 2010, n. **100**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Valletta, Ambasciata d'Italia, addì 29 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo le parole:* «sulla base dei princìpi» *sono inserite le seguenti:* «di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori,»; *le parole:* «ed imprenditorialità,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni,»; *dopo le parole:* «anche al fine di favorire l'intervento» *è inserita la seguente:* «congiunto» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti»;

alla lettera b)*, le parole:* «di privati» *sono sostituite dalle seguenti:* «di soggetti pubblici e privati»;

alla lettera c)*, le parole:* «di forme adeguate di vigilanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «del controllo e della vigilanza» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio»;

dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile»;

alla lettera d) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

dopo la lettera d) *sono inserite le seguenti:*

«*d-bis)* ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;

d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione»;

dopo la lettera e) *è inserita la seguente:*

«*e-bis)* incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali»;

alla lettera f)*, nel secondo periodo, le parole:* «che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e» *sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* «Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;

e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;

g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro *mission* di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane»;

al comma 2, nel primo periodo, le parole: «Sullo schema» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sugli schemi»; *nel secondo periodo, le parole:* «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sessanta giorni»;

al comma 3, la parola: «dodici» *è sostituita dalla seguente:* «diciotto» *e le parole:* «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, nel primo periodo, le parole da: «In attesa della riforma» *fino a:* «di cui all'articolo 1 e» *sono soppresse; le parole:* «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto» *e le parole:* «individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» *sono sostituite dalle seguenti:* «rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche»; *nell'ultimo periodo, le parole:* «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1:

nel primo periodo, dopo le parole: «articolo 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente decreto» *e dopo le parole:* «e successive modificazioni,» *sono inserite le seguenti:* «e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale,»;

nel secondo periodo, le parole: «1º gennaio 2011» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2012»;

al comma 3, capoverso 5, le parole: «I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro» *sono soppresse;*

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro»;

al comma 4, le parole: «e la produttività del settore» *sono soppresse; le parole:* «decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *e le parole da:* «il trattamento economico aggiuntivo» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti»;

al comma 5, nel primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011» *e le parole:* «, di altissimo livello,» *sono soppresse; nel terzo periodo, le parole:* «A decorrere dall'anno 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dall'anno 2012» *e le parole:* «, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,» *sono soppresse; nel quinto periodo, sono premesse le seguenti parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato»;

al comma 7, capoverso 4, le parole: «età inferiore» *sono sostituite dalle seguenti:* «età superiore» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini»;

al comma 8, ovunque ricorrano, le parole: «comma 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 7» *e le parole:* «euro 1.700.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 2.000.000»*;*

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di attività culturali).* — 1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), *secondo periodo, le parole:* «le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti» *sono sostituite dalle seguenti:* «le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente:

"446-*bis*. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14"».

All'articolo 7:

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali» *sono inserite le seguenti:* «e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti» *e dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo»; *nel secondo periodo, le parole:* «assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori» *sono sostituite dalle seguenti:* «e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia).* — 1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150 anni dell'Unità d'Italia" e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2».

All'articolo 8:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, dopo la lettera e) *sono aggiunte le seguenti:*

«*e-bis)* il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2150):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI) il 30 aprile 2010.

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 30 aprile 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 e 5 maggio 2010.

Esaminato dalla 7ª commissione il 6, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27 e 31 maggio 2010; il 1°, 8, 9 e 16 giugno 2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3552):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17 giugno 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 18, 21 e 22 giugno 2010.

Esaminato in aula il 22 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 23 giugno 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2150-B):

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 giugno 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 29 giugno 2010.

10G0123

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3882).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 23-*octiesdecies*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con cui il Fondo della protezione civile è stato integrato con la somma di euro 8 milioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dello sversamento con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po»;

Considerato che in conseguenza del sopra citato inquinamento, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno sostenuto ingenti costi per l'espletamento delle attività dirette a fronteggiare le fasi di prima emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, tra l'altro, il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 nonché la nota del 12 febbraio 2010 del Presidente della regione Umbria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, inerente «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Considerato che il comune di Roma per effetto dei sopra citati eventi alluvionali ha subito ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti vari;

Considerato che si rende necessario assegnare al comune di Roma apposite risorse finanziarie per consentire di avviare e completare gli interventi straordinari e le attività già programmate finalizzate al superamento della situazione emergenziale sopra richiamata;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di ripartire le sopra citate risorse finanziarie;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Tenuto conto della necessità di assicurare il rimborso delle spese sostenute dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto interessate dall'emergenza ambientale determinatasi nei territori limitrofi ai fiumi Lambro e Po, a partire dal giorno 23 febbraio 2010, a seguito dello sversamento di materiale inquinante dai serbatoi della raffineria Lombarda Petroli sita nel comune di Villasanta in provincia di Monza e Brianza, è stanziata la somma di euro 3.000.000,00 così ripartita:

a) quanto a euro 1.000.000,00 in favore della regione Lombardia;

b) quanto a euro 1.500.000,00 in favore della regione Emilia-Romagna;

c) quanto a euro 500.000,00 in favore della regione Veneto.

2. Per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata documentazione delle somme spese per fronteggiare l'emergenza.

Art. 2.

1. Per consentire la prosecuzione delle attività dirette a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2010 citato in premessa, è assegnata la somma di euro 1.000.000,00 alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 3.

1. Al fine di porre in essere i necessari interventi volti a fronteggiare la situazione di grave dissesto del tratto di cinta muraria nel centro storico del comune di Deruta in provincia di Perugia, aggravatasi ulteriormente in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, è assegnata la somma di euro 1.000.000,00 al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, da trasferire nell'apposita contabilità all'uopo istituita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti con l'ordinanza di protezione civile sopra citata, predispone un apposito Piano di impiego delle risorse assegnate da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie a fronteggiare il contesto di criticità conseguente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 nel territorio della regione Lazio e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 citato in premessa, è assegnata al comune di Roma la somma di euro 3.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il comune di Roma predispone un apposito Piano di impiego delle risorse assegnate da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il comune di Roma trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati in euro 8.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 23-*octiesdecies*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A07908

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2010.

Disposizioni urgenti conseguenti alla chiusura dello stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei ed all'avvio della fase post-emergenziale. (Ordinanza n. 3884).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale è prorogato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008, n. 3696/2008, n. 3707/2008, n. 3742/2009, n. 3795/2009, n. 3807/2009 e n. 3851/2010, recanti interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, con cui è stato revocato lo stato d'emergenza relativo al grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Ravvisata la necessità di definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario e il trasferimento delle residue risorse finanziarie e strumentali, in considerazione del complesso di attività svolte dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto;

Vista la nota del 3 giugno 2010 del Ministro per i beni e le attività culturali;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In considerazione del complesso delle attività svolte per il superamento dello stato emergenziale in atto nell'area archeologica di Pompei e della necessità di assicurare il rientro nel regime ordinario, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742/2009 rimane in carica fino al 31 luglio 2010, ed entro tale data elabora la relazione finale afferente agli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, alla situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, provvedendo ai necessari adempimenti ed atti riguardanti il subentro della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei nella gestione commissariale. La citata relazione finale è resa dal Commissario delegato

alla Commissione generale di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma 12, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Ministero per i beni e le attività culturali e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla data di cessazione dall'incarico, le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato confluiscono nella contabilità della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che subentra nelle posizioni debitorie e creditorie per tutti i rapporti in essere di cui è titolare il Commissario delegato stesso, prendendone in carico le risorse strumentali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede al completamento delle attività già avviate.

4. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Commissario delegato continua ad avvalersi, fino al 31 luglio 2010, della struttura per il supporto giuridico, amministrativo e tecnico di cui all'art. 1, comma 13, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui unità di personale sono ridotte da 12 a 6 di cui al massimo 2 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Il dott. Marcello Fiori, avvalendosi del consulente giuridico di cui all'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e della collaborazione delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, elabora una proposta di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di partecipazione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, finalizzata alla gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico e museale di Pompei, Ercolano e degli altri siti di competenza dell'ex Soprintendenza archeologica di Pompei.

6. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza decorrono dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

7. I primi due periodi del comma 15, dell'art. 1 e l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppressi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A07909

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Università telematica «Pegaso», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata le istanze 4 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 15 febbraio 2010, n. 23168.E, 26 aprile 2010 prot. m. dg DAG 28 aprile 2010, n. 60521.E, 10 maggio 2010 prot. m. dg DAG 17 maggio 2010, n. 69260.E, 18 maggio 2010 prot. m. dg DAG 18 maggio 2010, n. 70273.E e 18 maggio 2010 prot. m. dg DAG 19 maggio 2010, n. 71032.E con le quali il dott. Danilo Iervolino, nato a Napoli il 2 aprile 1978, in qualità di legale rappresentante dell'Università telematica «Pegaso», con sede legale in Napoli, via Vittoria Colonna n. 14, codice fiscale 05411471211, ha inviato il decreto rettorale n. 49/2010 del 17 maggio 2010 con il quale è stato attivato il corso di formazione «la conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti» corrispondente ai requisiti previsti dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 ed ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'università tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'Università telematica «Pegaso» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare che:

l'istante dispone di tredici sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Aversa, via Carlo Pisacane n. 6 c/o locali ANSI di Aversa - Bologna, via Marconi n. 47 - Giugliano in Campania, via Aniello Palumbo n. 55 c/o ANSI di Giugliano - Napoli, via Vittoria Colonna n. 14 - Napoli, corso Lucci n. 47 - Nola, via De Sena n. 40 - Palermo, viale regione Siciliana nord-ovest n. 3414 - Palermo, largo Esedra n. 3 - Pordenone, via Borgo S. Antonio n. 1 - Roma, largo Arenula n. 34 - Sant'Agnello (Napoli), via Iommella Grande n. 120 c/o ANSI Campania - Santeramo in Colle (Bari), via Teresa Labriola n. 27 - Torino, via del Carmine n. 22 - Vitulazio (Caserta), viale Kennedy Parco Delta n. 34 c/o ANSI di Vitulazio;

che i formatori nelle persone di:

avv. Avagliano Maurizio, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 6 ottobre 1961;

avv. Baselice Matteo, nato a Pagani (Salerno) il 6 aprile 1958;

avv. D'Aquino Elio, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 17 febbraio 1960;

avv. Di Bonito Leopoldo, nato a Pozzuoli (Napoli) il 6 gennaio 1958;

avv. Longobardo Giovanni, nato ad Angri (Salerno) il 27 maggio 1961;

avv. Mirra Donato, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 16 ottobre 1969;

avv. Nazzaro Massimo, nato a Torino il 29 settembre 1960;

avv. Pirozzi Gianpietro, nato a Giugliano in Campania il 20 luglio 1955;

avv. Rispoli Luigi, nato a Napoli il 22 marzo 1957;

avv. Sansone Salvatore, nato a Palermo il 6 novembre 1964;

avv. Sica Salvatore, nato a Salerno il 28 gennaio 1961;

avv. Sica Silverio, nato a Salerno il 4 ottobre 1949,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'Università telematica «Pegaso», con sede legale in Napoli, via Vittoria Colonna n. 14, codice fiscale 05411471211, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07874

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG. 25 giugno 2007, 14 luglio 2008, 23 aprile 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della fondazione senza scopo di lucro «Fondazione dei dottori commercialisti» di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 25 giugno 2007, 14 luglio 2008, 23 aprile 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento della fondazione senza scopo di lucro «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», con sede legale in Milano, corso Europa n. 11 codice fiscale 11073530153, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 28 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 5 novembre 2009, n. 136288.E, 18 novembre 2009 prot. m. dg DAG 26 novembre 2009, n. 148074.E, 14 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010, n. 60904.E e il decreto del presidente della regione Lombardia n. 6689 del 1° luglio 2009, n. 75083 raccolta 14481 di approvazione del nuovo statuto con il quale è stato nominato il dott. Cesare Maria Minola, nato a Milano l'11 giugno 1938, in qualità di presidente e legale rappresentante della «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», avvicendatosi all'avv. Luigi Martino, nato a Napoli il 6 giugno 1949, chiede l'inserimento di sei ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Aletti Giorgio, nato a Milano il 5 agosto 1952;

avv. Bossi Alessandro, nato a Milano il 24 luglio 1956;

dott. Ruscetta Felice, nato ad Avezzano il 1° agosto 1958;

avv. Silla Andrea, nato a Milano il 2 ottobre 1962;

avv. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957;

dott. Toro Stefania, nata a Termoli (Campobasso) il 24 gennaio 1959,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 25 giugno 2007, 14 luglio 2008, 23 aprile 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento della fondazione senza scopo di lucro «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale 11073530153, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di sei ulteriori unità nelle persone di: dott. Aletti Giorgio, nato a Milano il 5 agosto 1952; avv. Bossi Alessandro, nato a Milano il 24 luglio 1956; dott. Ruscetta Felice, nato ad Avezzano il 1° agosto 1958; avv. Silla Andrea, nato a Milano il 2 ottobre 1962; avv. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957; dott. Toro Stefania, nata a Termoli (Campobasso) il 24 gennaio 1959.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07873

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2010. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2010 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2010-31 marzo 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto n. 385/1993 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2010-31 marzo 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2010 – 31 marzo 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il capo della Direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2010
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,50
	oltre 5.000	9,14
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,28
	oltre 1.500	13,21
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	7,33
	da 5.000 a 100.000	5,93
	oltre 100.000	4,12
FACTORING	fino a 50.000	5,28
	oltre 50.000	3,57
CREDITI PERSONALI		11,55
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		13,08
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	14,22
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,25
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	9,12
	oltre 25.000	7,34
LEASING IMMOBILIARE		3,70
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,46
	oltre 25.000	5,41
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,19
	oltre 5.000	10,93
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,37
	oltre 5.000	13,12
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		
- A TASSO FISSO		4,99
- A TASSO VARIABILE		2,56

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50 nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti", è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

10A07910

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 giugno 2010.

Proroga del termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare», contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre 2003, recante «Attività di preparazione del radiofarmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2004;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2005 concernente approvazione e pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2008, con il quale è stato prorogato al 1° agosto 2009 il termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2009, con il quale è stato ulteriormente prorogato, al 30 giugno 2010, il termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare»;

Considerato che è stato istituito, presso la competente Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, un gruppo di lavoro, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, di rappresentanti delle amministrazioni regionali e delle province autonome e delle società scientifiche del settore, con lo scopo di elaborare linee guida operative che consentano alle strutture sanitarie di applicare in maniera ottimale le predette norme di buona preparazione;

Considerato che la «Linea guida per l'applicazione delle Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare» ed i relativi allegati sono stati inviati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni per acquisirne le valutazioni;

Vista la nota in data 22 giugno 2010 con la quale il responsabile della Commissione salute del coordinamento delle regioni e delle province autonome chiede di prorogare il termine previsto per l'entrata in vigore delle predette norme di buona preparazione, onde consentire l'esame presso la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni della citata linea guida;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta di proroga e di dover pertanto posticipare ulteriormente l'entrata in vigore delle citate norme di buona preparazione fino a quando la predetta linea guida verrà pubblicata;

Ritenuto opportuno, nel contempo, che le regioni e province autonome monitorino lo stato di adeguamento delle strutture sanitarie di loro competenza in relazione alla applicazione delle Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare» contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2005, al decreto del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 luglio 2008 e al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 luglio 2009, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2011.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2010, il numero e la collocazione delle strutture sanitarie che necessitano di interventi ai fini del rispetto delle Norme di buona preparazione di cui all'art. 1 e, entro il 31 maggio 2011, il numero e la collocazione di quelle che, a decorrere dal 1° luglio 2011, possono preparare radiofarmaci in quanto in grado di operare nel rispetto delle predette Norme.

2. La Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute effettua, a campione, anche avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, verifiche ispettive dirette ad accertare l'effettivo rispetto delle norme di buona preparazione di cui al presente decreto da parte delle strutture sanitarie indicate nella comunicazione delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

10A07981

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raffeiner Marion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raffeiner Marion, cittadina italiana, nata a Silandro (Bolzano) il 19 agosto 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Hebamme» conseguito in Germania presso la scuola professionale per ostetriche - clinica dell'Università di Monaco della Baviera in data 23 settembre 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto l'atto relativo alla concessione di portare la denominazione professionale «Ostetrica» a far data dal giorno 1° ottobre 2009 del «Regierung von Oberbayern» della Germania;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Germania, datato 21 aprile 2010, attestante che sono soddisfatti i requisiti di formazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, 1. frase, lettera *a)* della direttiva 2005/36/CE e le condizioni per il riconoscimento dell'attestato di formazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera *a)*, *i)* della direttiva 2005/36/CE e all'allegato V, 5.5.2 della direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Hebamme», conseguito in Germania presso la scuola professionale per ostetriche - clinica dell'Università di Monaco della Baviera in data 23 settembre 2009 con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Hebamme», a partire dal giorno 1° ottobre 2009 dalla sig.ra Raffeiner Marion, cittadina italiana, nata a Silandro (Bolzano) il 19 agosto 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Raffeiner Marion è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07851

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2010.

Sostituzione di un componente presso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 25/2006 del 13 novembre 2006 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, come prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile e dalla legge n. 533/1973 e successive modifiche ed integrazioni, per il quadriennio 2006/2010;

Vista la nota del 4 giugno 2010 con la quale il dott. Giampietro Badan ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente elettivo della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova, in rappresentanza dei datori di lavoro (Confcommercio);

Vista la nota del 3 giugno 2010 con la quale la Confcommercio di Padova ha designato il sig. Bejato Gian Luigi in sostituzione del dott. Giampietro Badan dimissionario, così

Decreta:

Il sig. Gian Luigi Bejato, nato a Vò (Padova) il 17 ottobre 1943, è nominato, in rappresentanza dei datori di lavoro (Confcommercio), componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, in sostituzione del dott. Giampietro Badan.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2001.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 8 giugno 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A07876

DECRETO 9 giugno 2010.

Sostituzione di due componenti presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 31 del 3 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il Comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il quadriennio 2006-2010;

Visto il decreto n. 9 del 18 febbraio 2009 con il quale il sig. Alfredo Rotunno era stato nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano in rappresentanza della U.I.L. di Milano;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Mauro Broi in rappresentanza della U.I.L. di Milano;

Vista la nota congiunta del 3 maggio 2010 delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di Milano con la quale vengono designati il sig. Domenico Le Rose ed il sig. Walter Barbieri, quali componenti del suddetto Comitato in sostituzione, rispettivamente, del sig. Alfredo Rotunno e del sig. Mauro Broi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Domenico Le Rose ed il sig. Walter Barbieri componenti, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2010

Il direttore provinciale: WEBER

10A07877

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Il Prato - società cooperativa a responsabilità limitata», in Acciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 21 gennaio 2009, effettuata dal revisore incaricato della Confederazione cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Prato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acciano (L'Aquila), costituita in data 13 ottobre 1994, con atto a rogito del notaio dott. Antonello Faraone di L'Aquila, REA n. AQ-82772 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Paolo Grilli, nato a Chieti il 4 gennaio 1956, con studio in Chieti, viale Europa n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07375

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «A.L.A. service società cooperativa», in Gonnosnò, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica datato 5 febbraio 2009, effettuato dal revisore incaricato della Confederazione cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «A.L.A. Service società cooperativa», con sede in Gonnosnò (Oristano), costituita in data 25 febbraio 2003, con atto a rogito del notaio dott. Ianni Luigi di Oristano, REA n. OR-126667 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano, il 29 gennaio 1962 con studio in Cagliari, via Figari n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07376

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Agricola Rizzuti - società cooperativa», in Celico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione datato 30 aprile 2008 e successivo accertamenti ispettivo del 31 luglio 2008 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Agricola Rizzuti - Società cooperativa», con sede in Celico (Cosenza), costituita in data 31 maggio 2006, con atto a rogito del Notaio dott. De Santis Luigi di Cosenza, REA n. CS-189709 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Carmelo Verdiglione nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), via delle Rimembranze n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07377

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 dell'8 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;

Visti i decreti ministeriali del 16 maggio 2002 e del 15 settembre 2005 con i quali sono state apportate talune modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»;

Vista la domanda, presentata dal Consorzio vino Chianti classico, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla domanda di cui sopra;

Visti i parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996, e da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 settembre 2005, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni stabilite all'art. 4, comma 6 dell'annesso disciplinare di produzione, concernenti la densità minima dei ceppi per ettaro, che entrano in vigore dal 1° agosto 2010.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
DEL VINO "CHIANTI CLASSICO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare

Articolo 2

Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Sangiovese dall'80% fino al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta all'Albo Vigneti.

Articolo 3

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è la zona delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall'art.3 del DPR 9 agosto 1967, dall'art.3 del DPR 2 luglio 1984, dall'art.5 della Legge 164 del 10.2.1992, dall'articolo 6 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e dall'articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto ministeriale 5 agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art.5 della Legge 10 febbraio 1992 n°164 e articolo 6 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Tale zona è così delimitata**:**

Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena

Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Chianti Classico" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo - unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.

Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti all'Albo Chianti DOCG né produrre vini "Chianti" e "Chianti Superiore.

Al momento dell'impianto la densità minima dei ceppi ad ettaro, dovrà essere di 4400 ceppi.
La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di q.li 75 e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. 2.
In deroga a quanto sopra stabilito, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire “Chianti Classico” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol.

La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all’art. 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purché l’assemblaggio dei vini cosi ottenuti con il vino derivante dalle uve della varietà Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo.

Il soggetto che intende commercializzare in zona di produzione una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Chianti Classico, deve darne comunicazione all’Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tale partita di vino destinato alla DOCG Chianti Classico, oggetto di commercializzazione, deve rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6 e, nel caso, essere stata assemblata secondo quanto disposto al punto precedente.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti Classico" solo a partire dal terzo anno dall'impianto. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva è ridotta al 40% e quindi da 75 a 30 q.li/ha.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Chianti Classico, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 1 gennaio 2008, che siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Chianti Classico" ottenute da vigneti propri o in conduzione.

Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, le cantine in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire Chianti Classico ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente.

Restano valide tutte le autorizzazioni all’imbottigliamento fino ad oggi rilasciate.

Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:

- le cantine siano di pertinenza di aziende che già imbottigliano vino “Chianti Classico” in zona di produzione da almeno 10 anni;
- tali operazioni riguardino vino che è stato trasferito già certificato a DOCG “Chianti Classico” e vengono eseguite entro il termine di validità della certificazione stessa.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente.

E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all'art.4.

L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva.
Il vino "Chianti Classico" può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi. La pratica dell’affinamento del vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" potrà essere svolta anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato..
Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **limpidezza**: limpido;
- **colore:** rubino che può divenire talvolta secondo l’origine intenso e profondo;
- **odore:** note floreali di mammole e giaggiolo unite ad un tipico carattere di frutti rossi. Fini note speziate e balsamiche in alcune riserve e selezioni;
- **sapore**: armonico, asciutto (con un massimo di 4 gr./l di zuccheri riduttori), sapido, buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato;
- **titolo alcolometrico volumico complessivo minimo**: 12% vol, per la "Riserva" 12,50% vol;
- **acidità totale minima**: 4,5 g/l;
- **estratto non riduttore**: 23 g/l;

Articolo 7

La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio "Gallo Nero" nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.

I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio “Gallo Nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.

L’utilizzo del marchio “Gallo Nero” è curato direttamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Nella designazione del vino Chianti Classico può essere utilizzata la menzione "vigna" ai sensi della normativa vigente in materia, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti Classico" per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari.
Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

Articolo 8

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall’art. 1 comma 2 lett. c) della legge 82 del 20 febbraio 2006**.**

E' inoltre tassativamente vietato l'uso dei fiaschi usati.

Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino "Chianti Classico", destinato alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento del vino "Chianti Classico" deve essere usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

10A07858

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salsiccia di Calabria», per la DOP «Soppressata di Calabria», per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 15 del 21 gennaio 1998 con il quale sono state registrate le denominazioni d'origine protetta «Salsiccia di Calabria», «Soppressata di Calabria», «Capocollo di Calabria» e «Pancetta di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2007 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salsiccia di Calabria», per la DOP «Soppressata di Calabria», per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICQ - Istituto Calabria qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni d'origine protette «Salsiccia di Calabria», «Soppressata di Calabria», «Capocollo di Calabria» e «Pancetta di Calabria»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto del 15 marzo 2007 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 15 marzo 2007, al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a D.O.P., con sede in Viale Trieste n. 95 - 87100 Cosenza, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Soppressata di Calabria», per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria».

Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

IL capo Dipartimento: NEZZO

10A07859

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vistala legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 297 del 15 novembre 2005,

con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP, con sede in Corso Mazzini n. 39 - 63100 Ascoli Piceno, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato autorizzato ASSAM, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP, con sede in Corso Mazzini n. 39 - 63100 Ascoli Piceno, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1) Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Oliva Ascolana del Piceno», registrata con regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 297 del 15 novembre 2005.

2) Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *c)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07861

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana, con sede legale in Sillicagnana - Località Staiolo - 55038 San Romano in Garfagnana (Lucca), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Bioagricert S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagna»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana, con sede legale in Sillicagnana - Località Staiolo - 55038 San Romano in Garfagnana (Lucca), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Farro della Garfagnana» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Farro della Garfagnana».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Farro della Garfagnana» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Farro della Garfagnana» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *c)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07862

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karolina Raich, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1972, n. 670; la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n. 341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 Maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n. 54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 Luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 Marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 Maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 Luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 Novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 Maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale n. 37 del 26 Marzo 2009;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof. ssa Karolina Raich;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 Marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane di lingua tedesca con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 12 Maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 5785 del 29 maggio 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Intendenza Scolastica Tedesca di Bolzano n. 284293 in data 6 maggio 2010, acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 3735 del 13 maggio 2010, con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Karolina Raich, per la classe 59/A, comunicando contestualmente che l'interessata ha rinunciato a sostenere la prova attitudinale per la classe 60/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

Diploma di istruzione superiore «Magistra der Naturwissenschaften» (Studienrichtung Biologie und Erdwissenschaften) rilasciato in data 18 Maggio 1996 dalla «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria);

«Abschlussbestätigung (attestato finale di formazione pedagogica) rilasciato da Besondere Universitätseinrichtung für das Schulpraktikum della Università di Innsbruck

«Bestätigung Gemäß § 24a des Unterrichtspraktikumsgesetzes» rilasciato il 9.7.2004 dal Bundesrealgymnasium di Innsbruck;

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Karolina raich, nata a Merano BZ il 19 marzo 1965, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe:

59/A Matematica, Scienze nella scuola secondaria di primo grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07853

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daniela Giuseppa Platania, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n.341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 Maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n. 54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 Luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 Marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 Maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 Luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 Novembre 2007, n. 206; ; il decreto-legge 16 Maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale n. 37 del 26 Marzo 2009;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Daniela Giuseppa Platania;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 Marzo 2005, in quanto ha conseguito la Laurea in Lingue e Letterature straniere presso l'Università degli Studi di Catania;

Considerato, altresì, che la predetta laurea è stata omologata al grado accademico di «Licenciada» dal Ministerio de Educacion spagnolo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 12.6.2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 10827 del 27 ottobre 2009 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania prot. n. 2693 del 9 marzo 2010, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il n. 2238 del 23 marzo 2010, con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dalla predetta prof.ssa Daniela Giuseppa Platania solo per la Lingua Spagnola;

Rilevato che la predetta comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania rende noto che la prova attitudinale di Lingua Inglese non ha avuto luogo, in quanto la prof. ssa Platania non si è presentata a sostenere tale prova;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Laurea in lingue e letterature straniere» conseguito in data 17 novembre 2003 presso l'Università degli Studi di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Università di Huelva (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Daniela Giuseppa Platania, nata a Catania il 12 agosto 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sottoindicate classi:

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07852

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iris Gatt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Iris Gatt;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visti i titoli di «Licenziate» conseguito dall'interessata nell'anno 1977 presso la «Associated Board of the Royal Schools of Music» di Londra (Regno Unito) e l'attestato di frequenza del Corso di Didattica della Musica, rilasciato dal Conservatorio «Cherubini» di Firenze l'11 ottobre 1990 che hanno permesso l'accesso al percorso di Master sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 29 maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1657 del 5 marzo 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 5462 del 17 maggio 2010 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206:

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Post Graduate Certificate in Professional Studies in Education» rilasciato dall'Open University - Milton Keynes (Regno Unito) il 30 dicembre 2001;

«Post Graduate Diploma in Professional Studies in Education» rilasciato dall'Open University - Milton Keynes (Regno Unito) il 31 dicembre 2002;

«Master of Arts in Education (Applied Linguistics)» rilasciato dall'Open University - Milton Keynes (Regno Unito) il 31 dicembre 2003;

«Warrant tà Galliema» rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, Cultura, Gioventù e Sport della Repubblica di Malta il 23 giugno 2009,

posseduto dalla prof.ssa Iris Gatt, cittadina italiana nata a Sliema (Malta) il 5 febbraio 1956, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di abilitazione o di concorso:

45/A Lingua Inglese,

46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese,

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07869

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 388/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NEULASTA (pegfilgrastim) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23/10/2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/227/004 6 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo – siringa preriempita (vetro) con protezione ago 0,6 ml (10 mg/ml) 1 siringa preriempita con protezione

Titolare A.I.C.: AMGEN EUROPE B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta AMGEN EUROPE B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 27 aprile 2010;

Vista la deliberazione n 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale NEULASTA (pegfilgrastim) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 6 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con protezione ago 0,6 ml (10 mg/ml) 1 siringa preriempita con protezione - AIC n. 035716036/E (in base 10) 121YY4 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplatiche).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale NEULASTA (pegfilgrastim) è classificata come segue:

confezione: 6 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con protezione ago 0,6 ml (10 mg/ml) 1 siringa preriempita con protezione - AIC n. 035716036/E (in base 10) 121YY4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1000,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1650,41.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NEULASTA (pegfilgrastim) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07864

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 15 giugno 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 7135 del 8 giugno 2010 dell'Ufficio provinciale di Ferrara, con la quale è stato comunicato che per esigenze di adeguamento software non è stato possibile erogare i servizi catastali in data 27 maggio 2010.

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa. imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 5 (prot. 448) del 10 giugno 2010 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento dei Servizi Catastali nel giorno 27 maggio 2010 presso l'Ufficio Provinciale di Ferrara;

Determina:

È accértato il mancato funzionamento dei Servizi Catastali ne)giorno 27.05.2010 presso l'Ufficio Provinciale di Ferrara causa lavori di adeguamento software.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A07868

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 maggio 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis*, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Delibera: n. 258/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 26 maggio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in particolare l'art. 21, comma 1-*bis*»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante «Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Media e Minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante «Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2003, n. 62;

Vista la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2005, n. 15;

Vista la delibera n. 34/09/CSP del 19 febbraio 2009, recante «Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 marzo 2009, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2006, n. 280;

Vista la delibera n. 23/07/CSP, recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2009, n. 117;

Rilevato che l'art. 21, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che «L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010»;

Considerato che l'Autorità, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, e la conseguente necessità di approfondire gli aspetti relativi alla prestazione dei servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento relativo alla prestazione dei menzionati servizi;

Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata integralmente nel sito web dell'Autorità e, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI-D'ANGELO

10A07897

DELIBERAZIONE 26 maggio 2010.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Fastweb S.p.A., ai sensi della legge n. 248/2006, di cui al procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR. (Deliberazione n. 263/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 26 maggio 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma della delibera n. 54/08/CONS», a sua volta recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», come modificata e integrata dalla delibera n. 274/07/CONS, ed in particolare l'art. 18, secondo cui «le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori», e l'art. 20, comma 3, in base al quale «le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale»;

Vista la delibera n. 274/07/CONS, che conferma il principio della necessaria preventiva condivisione delle procedure di migrazione;

Vista la delibera n. 1/09/CIR, ed in particolare l'art. 1 secondo cui sono diffidati «gli operatori di rete fissa riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad adempiere a quanto disposto dalla circolare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 aprile 2008 e dall'Accordo quadro del 14 giugno 2008, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS»;

Vista la delibera n. 41/09/CIR, di ulteriori modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui «tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro sulle procedure di passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e delle procedure tecniche di cui alla Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, tenuto conto anche dei relativi aggiornamenti resi pubblici come da accordi tra gli operatori, relative ai passaggi degli utenti finali di rete fissa nei servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la delibera n. 52/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto»;

Vista la delibera n. 1/10/CIR recante «Modifica dei termini di operatività del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR»;

Vista la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 21 luglio 2008;

Visti i verbali di audizione del 4 e 16 dicembre 2009 e la circolare della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica del 26 febbraio 2010, recante «Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR»;

Visti l'atto di contestazione e il verbale di accertamento n. 7/09/DIR del 29 settembre 2009, notificati in data 30 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, via Caracciolo n. 51, la violazione, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/2003, dell'art. 18 della delibera n. 4/06/CONS, nella versione modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, della delibera n. 41/09/CIR e dell'art. 20, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS.

In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che Fastweb ha adottato unilateralmente la prassi operativa di utilizzare, in luogo del singolo identificativo COW del proprio codice di migrazione, così come definito nell'allegato 8 alla circolare del 9 aprile 2008 e nell'Accordo quadro del 14 giugno 2008, un insieme di 50 identificativi, distribuiti casualmente ai propri clienti. L'iniziativa unilaterale avviata da Fastweb è risultata idonea a violare norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuità e della funzionalità del servizio fornito ai clienti finali. Infatti, le procedure delineate dall'Autorità, in coerenza con il corrente quadro normativo per la migrazione dei clienti da un operatore all'altro, sono caratterizzate sul piano esecutivo da regole di matrice consensuale concordate tra gli operatori. Tali regole consensuali trovano riscontro nella sottoscrizione di accordi tra operatori nei quali sono definite le

specifiche tecniche alla base delle procedure di migrazione che tutti i sottoscrittori sono tenuti, pertanto, a rispettare;

Visti gli atti e le relazioni del Responsabile del procedimento, dott.ssa Sabrina Agresta, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamata negli atti di contestazione e nei verbali di accertamento n. 7/09/DIR;

Vista la memoria difensiva prodotta da Fastweb in data 2 novembre 2009;

Udita la società in data 26 novembre 2009, 7 dicembre 2009, 11 gennaio 2010 e 5 maggio 2010;

Visti gli atti del procedimento di impegni, radicatosi nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR, di seguito nello specifico rappresentati;

Considerato quanto segue:

I. Il procedimento sugli impegni.

In data 26 novembre 2009, Fastweb ha presentato, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta preliminare di impegni, relativa al procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR, mentre, in data 30 novembre 2009 ha presentato una versione definitiva.

In data 3 dicembre 2009, l'Autorità ha svolto attività ispettive presso la sede di Roma di Fastweb e, nel corso delle audizioni del 7 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010, ha sentito i rappresentanti della società, al fine di verificare la previa cessazione della condotta contestata, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS.

In seguito a tali verifiche, in data 12 gennaio 2010 Fastweb ha presentato un'ulteriore versione della proposta di impegni, a superamento di una seconda versione consegnata nel corso dell'audizione del 7 dicembre 2009.

Tale proposta di impegni contiene, oltre ad una conferma della cessazione della condotta contestata, l'adozione delle seguenti misure:

1. Impegno 1: (Gestione transitoria in modalità manuale delle richieste di migrazione che recano codice COW «MTW») - Al fine di facilitare la gestione delle migrazioni verso gli operatori che non abbiano ancora implementato i codici identificativi multipli Fastweb, quest'ultima si impegna alla lavorazione, in modalità manuale, di tutti gli ordinativi di migrazione compresi quelli pervenuti con codice COW «MTW» diverso da quello fornito da Fastweb ai propri clienti, riservandosi di effettuare controlli — anche a campione — sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare la volontà dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. La lavorazione delle suddette richieste di migrazione sarà garantita per tutto il periodo transitorio fino all'implementazione dei codici COW comunicati da Fastweb ai sensi dell'art. 1, comma 8, della delibera n. 52/09/CIR. In considerazione dell'elevato livello di manualità richiesto e della maggiore onerosità necessaria per la verifica del cliente e della correttezza del codice di migrazione, Fastweb applicherà tale modalità fino ad un massimo di 100 ordinativi al giorno lavorativo per ciascun operatore recipient richiedente;

2. Impegno 2: (Ottimizzazione del processo di fornitura via call-center/IVR del codice di migrazione ai clienti finali) - In conformità con quanto indicato dalle disposizioni emanate da codesta Autorità in merito alle modalità e tempistiche di fornitura del codice di migrazione alla clientela, Fastweb ha implementato e reso operativa una procedura che garantisce il rilascio del codice di migrazione anche ai clienti che lo richiedano mediante call-center, entro un giorno lavorativo. Al fine di facilitare ulteriormente e minimizzare i tempi necessari per la richiesta e l'ottenimento del codice di migrazione da parte della clientela, Fastweb si impegna a garantire, a far data dal 29 novembre 2009, che il rilascio del codice di migrazione venga offerto contestualmente alla richiesta da parte del cliente via call-center.

Nella seduta del 15 gennaio 2010, il Consiglio ha preso atto dell'istruttoria preliminare degli Uffici con una valutazione previa di non manifesta inammissibilità della proposta di impegni, autorizzando la sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS.

Hanno partecipato alla consultazione pubblica, avviata il 3 febbraio 2010, gli operatori Vodafone Omnitel N.V., insieme ad Opitel S.p.A., e Telecom Italia S.p.A.

Gli operatori hanno evidenziato che Fastweb ha continuato ad utilizzare, in violazione della normativa vigente, i codici multipli sviluppati unilateralmente e che gli Impegni proposti dalla società non sono accoglibili, in quanto carenti delle misure idonee a incentivare la concorrenza.

Di seguito si propone una sintesi delle maggiori criticità evidenziate dai partecipanti alla consultazione:

Impegno 1: la lavorazione delle richieste di migrazione con codice COW «MTW» non è un Impegno, in quanto costituisce espressione di un obbligo già previsto dalla normativa di settore all'epoca vigente, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui codici multipli, di cui alla delibera n. 52/09/CIR. Il controllo del rispetto del divieto di autogenerazione, poi, rientra nelle competenze dell'Autorità, non dell'operatore, e produce l'effetto disdicevole di creare una nuova causale di scarto non prevista dalla normativa. Infine, l'introduzione di un cap giornaliero di 100 ordinativi non è in linea con i quantitativi di evasione previsti dalla delibera n. 68/08/CIR, né la manualità dell'esecuzione può giustificare tale lavorazione ridotta;

Impegno 2: il rilascio del codice di migrazione, mediante call-center, in tempo reale, a partire dal 29 novembre 2009, non è un Impegno, in quanto anticipa una misura prevista dalla delibera n. 52/09/CIR. Inoltre, non è esplicitato se il codice verrà trasmesso al cliente oralmente al momento della chiamata ovvero con altre modalità (ad es., via fax, sms, o e-mail). Infine, un operatore ha dichiarato che la fornitura del codice «entro un giorno lavorativo» è stata largamente disattesa da parte Fastweb, allegando a titolo esemplificativo 22 casi di violazione dell'obbligo del rilascio, entro un giorno lavorativo, del codice di migrazione ed uno specifico caso di un cliente che, pur avendo richiesto la disdetta del servizio Small Business e rientro in Telecom Italia con lettera raccomandata del 4 dicembre 2009, ha ottenuto quanto richiesto solo il 3 marzo 2010.

II. La proposta definitiva di impegni.

Ad esito della consultazione pubblica, in data 1° aprile 2010 Fastweb ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni avanzate da soggetti terzi ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS, integrando la precedente versione di impegni del 12 gennaio 2010 con il seguente nuovo impegno: «entro 6 mesi dall'approvazione degli impegni, Fastweb si impegna a modificare i propri sistemi informatici in modo da poter comunicare all'operatore recipient entro 3 giorni lavorativi dalla data di sottomissione della relativa richiesta di migrazione i KO con causale «codice di migrazione errato» e «codice segreto errato».

Nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, Fastweb ha specificato che «l'implementazione di tale misura richiede la modifica dei propri sistemi informatici, delle procedure interne ed adeguamenti organizzativi, tali da consentire la stabilità dell'impegno entro 6 mesi dalla sua approvazione.

L'implementazione di tale misura comporterà:

1. la comunicazione dei nuovi requisiti alle competenti funzioni aziendali, che provvederanno a porre in essere tutte le attività necessarie alla loro realizzazione, nei tempi previsti;

2. la comunicazione di tali modifiche a tutti gli operatori, con la data prevista per l'operatività.

Fastweb si impegna a comunicare all'Autorità l'avvenuta implementazione dell'Impegno».

Infine, Fastweb ha presentato in data 17 maggio 2010 una versione integrale degli impegni definitivi.

La società ha, inoltre, provveduto a rimuovere sia la soglia dei 100 ordinativi giornalieri sia la riserva di effettuare controlli sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare la volontà dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione.

In replica alle osservazioni degli operatori, la società ha tenuto a precisare che l'adozione di codici COW multipli non è idonea a violare alcuna disposizione regolamentare in materia di portabilità, e costituisce una funzionalità operativa non vietata dall'Accordo quadro.

Al fine di limitare il fenomeno di autogenerazioni illegittime del codice di migrazione, Fastweb si è vista costretta a introdurre tali COW multipli, ma contestualmente, a partire dal mese di novembre 2009, nelle more dell'entrata a regime della nuova normativa di cui alla delibera n. 52/09/CIR, ha, comunque, garantito la lavorazione manuale anche degli ordinativi con singolo codice COW «MTW».

La società ha, anche, specificato che le verifiche del rispetto del divieto di autogenerazione costituiscono espressione di un diritto/dovere dell'operatore, a tutela dell'utenza, e che il cap di 100 ordinativi giornalieri è, di fatto, risultato perfino superiore alle esigenze dei concorrenti.

Quanto, infine, al rilascio in tempo reale del codice di migrazione, mediante call-center, essa rappresenta una misura anticipativa degli effetti della delibera n. 52/09/CIR, pertanto dotata di effetti pro-competitivi.

III. Valutazioni degli impegni.

III/a. Della cessazione della condotta contestata.

L'art. 12-*ter* del regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni.

Dalle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni e dalla documentazione istruttoria è emerso che, dopo il 30 novembre 2009, la società ha implementato le attività necessarie per la gestione transitoria in modalità manuale delle richieste di migrazione con codice COW «MTW» diverso da quello fornito dalla società ai propri clienti.

La gestione transitoria in modalità manuale è stata resa necessaria nei confronti di quegli operatori (Vodafone/Opitel) che non avevano ancora implementato l'utilizzazione dei codici COW multipli.

Pertanto, gli ordinativi di Vodafone/Opitel con codice COW diverso da MTW sono stati processati e lavorati manualmente, senza che sia stato fornito alcun KO legato all'eventuale disallineamento tra il COW «MTW» inviato ed il COW fornito da Fastweb ai clienti.

La gestione transitoria in modalità manuale delle richieste di migrazione è terminata a seguito dell'entrata in vigore «a regime» della nuova disciplina in materia di codici multipli segreti.

In particolare, in ottemperanza all'ordinanza del TAR del Lazio n. 206/2010 del 15 gennaio 2010, la delibera n. 1/10/CIR ha modificato i termini di operatività del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR, spostandoli da fine di gennaio 2010 al 1° marzo 2010.

Prendendo atto dei suggerimenti e segnalazioni degli operatori, è quindi iniziata una fase transitoria di 1 mese, decorrente dal 1° marzo 2010, all'interno della quale poter inviare ordini di trasferimento dell'utenza, acquisiti in data antecedente a tale data, senza codice segreto e con il vecchio codice di migrazione.

Tutto quanto premesso, occorre distinguere due periodi, precedente e successivo l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di codici di migrazione.

Nella vigenza della precedente normativa, di cui alla delibera n. 41/09/CIR, occorre ribadire che l'adozione di codici di migrazione multipli in via unilaterale costituisce comportamento idoneo a violare norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuità e della funzionalità del servizio fornito ai clienti finali.

Tuttavia, occorre prendere atto che, a partire dalla data di proposizione degli impegni, la società ha di fatto avviato un articolato processo di riorganizzazione aziendale allo scopo di porre fine ai disservizi causati, dedicando a tali processi di risorse umane ed informatiche.

Inoltre, risulta che Fastweb abbia azzerato i KO «per codice di migrazione errato» provenienti da Vodafone/Opitel, legati all'eventuale disallineamento tra il COW «MTW» inviato ed il COW fornito da Fastweb ai propri clienti.

L'adozione di specifiche misure finalizzate a eliminare i disservizi connessi all'adozione anticipata dei codici multipli, nonché l'abbattimento a zero dei KO «per codice di migrazione errato», confermano, in un'ottica sostanzialistica, l'inidoneità del comportamento di Fastweb, successivo alla proposizione degli impegni, a compromettere i beni tutelati dalle suindicate norme.

Con riferimento al periodo successivo all'entrata «a regime» della delibera n. 52/09/CIR, non sono pervenute segnalazioni volte a censurare comportamenti scorretti di Fastweb, per cui rimane confermata la definitiva cessazione della condotta a suo tempo contestata.

III/b. Dell'efficacia pro-competitiva degli impegni.

Passando all'analisi dell'efficacia pro-competitiva degli impegni, l'Autorità conferma la valutazione di complessiva adeguatezza dei medesimi, rilevando, in particolar modo, che le misure proposte sono dotate di effetti pro-competitivi.

In tal senso, si è osservato che l'ultima versione della proposta fornisce risposte a diversi degli aspetti critici rilevati nell'ambito della consultazione pubblica.

Preliminarmente, la società, pur non condividendo le osservazioni degli operatori, in un'ottica di leale collaborazione e superamento delle criticità riscontrate, ha eliminato il cap dei 100 ordinativi giornalieri e ha, altresì, rimosso dalla proposta la riserva di effettuare controlli sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare la volontà dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione.

Passando agli Impegni, si rileva quanto segue:

Impegno 1: l'Impegno è direttamente connesso alla cessazione della condotta contestata, in quanto ha assicurato il superamento delle problematiche collegate alle difficoltà di migrazione già a partire dal 30 novembre 2009. La modalità manuale di lavorazione degli ordinativi di migrazione è, però, ora assorbita dalla nuova disciplina in materia di codici multipli segreti, di cui alla delibera n. 52/09/CIR;

Impegno 2: l'Impegno ha avuto, invece, effetti anticipatori della regolamentazione che di lì a poco sarebbe entrata in vigore. Si osserva, al riguardo, che il rilascio

del codice di migrazione, mediante call-center, in tempo reale, a partire dal 29 novembre 2009, ha anticipato una misura prevista dalla delibera n. 52/09/CIR. Per entrambi gli impegni è bene sottolineare che, sebbene gli effetti pro-concorrenziali si sono già prodotti ed esauriti nelle more dell'entrata in vigore della delibera 52/09/CIR, il mantenimento degli stessi attualmente può avere una funzione rafforzativa ed integrativa del sistema regolatorio entrato in vigore il 1° marzo 2010. L'allegazione, da parte di un operatore, di 22 casi in cui la richiesta del codice sarebbe stata disattesa non appare, quindi, idonea ad inficiare la portata complessiva dell'Impegno, in quanto i suddetti casi sono afferenti ad un periodo temporale antecedente alla data di presentazione degli impegni e cioè al 30 novembre 2009. L'altro caso indicato dall'operatore è riferito ad un unico cliente il quale aveva presentato richiesta di disdetta il 4 dicembre 2009, poi ottenuta il 3 marzo 2010. Nel caso in esame, pur volendo ammettere il disguido, non può evidenziarsi che trattasi di un caso isolato, che nemmeno è in grado di inficiare la portata complessiva dell'Impegno, in considerazione dell'elevata quantità di ordinativi di portabilità del numero da e verso Fastweb. Inoltre, la stessa società segnalante ha dichiarato, per tutelare la volontà dei clienti che avevano richiesto di migrare, di aver modificato i propri sistemi per acquisire e trasmettere in Fase 2 i codici randomici così come modificati unilateralmente da Fastweb. Ciò posto, la medesima società non ha denunciato ulteriori casi successivi al 30 novembre 2009;

Impegno 3: sia con la nota trasmessa in data 1° aprile 2010, sia in sede di audizione del 5 maggio 2010, la società ha aggiunto che, entro 6 mesi dall'approvazione degli Impegni, si impegna a modificare i propri sistemi informatici in modo da poter comunicare all'operatore recipient, entro 3 giorni lavorativi dalla data di sottomissione della relativa richiesta di migrazione, i KO con causale «codice di migrazione errato» e «codice segreto errato». Inoltre, ha corredato tale impegno di «obblighi accessori di comunicazione» alle funzioni aziendali, per la messa a punto delle attività di implementazione della misura, agli operatori e all'Autorità.

Tutto ciò premesso, si rileva che l'Impegno appare dotato di una sua precipua potenzialità pro-concorrenziale.

Infatti, l'art. 18 della delibera n. 274/07/CONS, come modificato dalla delibera n. 41/09/CIR, dispone che l'operatore recipient, dopo avere comunicato la richiesta di migrazione all'operatore donating, trasmette la richiesta all'operatore notificato, dopo 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

L'operatore donating ha, quindi, 5 giorni di tempo per effettuare tutte le sue verifiche in merito alla conformità del codice di migrazione, prima che l'operatore recipient effettui la comunicazione della richiesta all'operatore notificato.

La riduzione, da 5 a 3 giorni, del termine per effettuare tale comunicazione appare idonea a migliorare la performance della migrazione, proprio nei casi in cui l'operatore donating inoltri al recipient un KO con causale «codice di migrazione errato».

In tal caso, infatti, appare plausibile ritenere che i tempi complessivi di durata della migrazione possano ridursi altrettanto significativamente, in quanto l'operatore recipient, con 2 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti dalla normativa, potrà riattivare la procedura di migrazione e completarla nei tempi previsti;

Viste le relazioni sul procedimento istruttorio in materia di impegni presentate dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica nelle riunioni di Consiglio del 15 gennaio 2010 e 26 maggio 2010 e le risultanze istruttorie;

Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati da Fastweb in data 12 gennaio 2010, come successivamente integrati in data 1° aprile 2010 e nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, trasmessi in versione integrale il 17 maggio 2010, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per Fastweb, ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge, sospendendo nel contempo il procedimento sanzionatorio numeri 7/09/DIR, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Gli impegni presentati in data 12 gennaio 2010 da Fastweb S.p.A., successivamente integrati il 1° aprile 2010 e nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, trasmessi in versione integrale il 17 maggio 2010, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la società nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'attuazione degli impegni.

3. Il procedimento di natura sanzionatoria di cui all'atto di contestazione n. 7/09/DIR resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. Fastweb S.p.A. dà esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla società.

5. Ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al punto 4, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate.

6. La presente delibera è notificata a Fastweb S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 maggio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

AVVERTENZA:

Gli impegni allegati alla delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it

10A07848

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2010) coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchP dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi *di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori,* di efficienza, corretta gestione, economicità, *imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni,* anche al fine di favorire l'intervento congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;

a-bis*) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;*

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione *di soggetti pubblici e privati* finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) previsione *del controllo e della vigilanza* sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, *in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;*

c-bis*) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;*

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale*, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

d-bis*) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;*

d-ter*) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;*

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e-bis*) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;*

f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. *Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.

f-bis*) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;*

1-bis. *Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:*

a) *prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i Sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;*

b) *costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;*

c) *prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;*

d) *stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;*

e) *prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;*

f) *prevedere che sia mantenuta la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo — lirica, balletto, musica sinfonica — come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;*

g) *valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.*

2. *Sugli schemi* di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro *sessanta giorni* dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di *diciotto* mesi dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400,stabilisce che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , reca «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato».

— La legge 11 novembre 2003, n. 310, reca la Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca la Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

Art. 2.

Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto* il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una *delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche* e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, è il seguente:

«Art. 22 *(Personale)*. — 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 *del presente decreto* e dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, *e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale* sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal *1° gennaio 2012*. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».

3-bis. *I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.*

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, *decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, *eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.*

5. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011*, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. *A decorrere dall'anno 2012* le assunzioni a tempo indeterminato, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

5-bis. *Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.*

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo *IV)* della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'*età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini ».*

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal *comma 7*, valutato in *euro 2.000.000*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al *comma 7* e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-bis. *Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 3-*ter*. *(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).* — 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.

3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4.

6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: «pubblici» è sostituita dalla seguente: «statali»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, le parole da: «o musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto»;

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,»;

d) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»;

e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità».

8. Il comma 3-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.»

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Si riporta il testo degli artt. 267, comma 1, 273, 274 e 508 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 267 *(Cumulo di impieghi)*. — 1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.».

«Art. 273 *(Contratti di collaborazione)*. — 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.

8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.».

«Art. 274 *(Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980)*. — 1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.

6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.«.

«Art.508 *(Incompatibilità)*. — 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto (452).

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio (453).

16. Avverso *il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva*.»

— La legge 23 dicembre 1992, n.498 (recante Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) all'articolo 9, commi 1 e 2, prevede che:

«Art. 9. — *1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.*

2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.».

— Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 23 *(Corpi artistici). — 1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di*

amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

a) *al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;*

b) *alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;*

c) *al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.*

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis*, comma 1, lettera* i)*, 65, comma 2, lettera c*-quinquies*), e 110*-bis *del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».*

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30».

— Il testo dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977 n. 426 è il seguente:

«Art. 3. *La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'artitolo 1, primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.*

Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 (7).

Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. I contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.

Sono altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»

— Il testo dell'articolo 4 , comma 13, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, recante Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della L. 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, è il seguente: «Art. 4 *(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)*. — 1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* , già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella *C* per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;

b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

c) direttori d'orchestra e sostituti;

d) figuranti e indossatori.

3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini.

5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.

6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6e 9del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.

8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .

11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della citata legge n. 335 del 1995.

12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

13. (abrogato)

14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.».

— La legge 23 dicembre 2009, n.191 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».

— La legge 31 dicembre 2009, n.196 reca la «Legge di contabilità e finanza pubblica.».

— La legge 11 novembre 2003, n. 310, reca la Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

Art. 4.

Disposizioni in materia di attività culturali

1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Art. 5.

Disposizioni in materia di attività cinematografiche

(*Soppresso*).

Art. 6.

Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, *le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.*»;

b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».

2. È abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente, *di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458.*

2-bis. *All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente:*

«446-*bis*. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14.»

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

L'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante la «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, abrogato dalla presente legge, recava: «Pubblico registro per la cinematografia».

— Il testo degli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge16 giugno giugno 1938, n. 1061 è il seguente:

«Art. 12. — Per i film nazionali di lunghezza non inferiore ai 1500 metri, la denuncia di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933-xi, n. 1414, deve essere prodotta in copia alla società italiana degli autori ed editori.

La società italiana degli autori ed editori, sulla base delle denuncie istituirà, presso la direzione generale in Roma, un registro nel quale verrà iscritto per ogni film denunciato:

Il nome del produttore o se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante, ed eventualmente quello del loro procuratore;

Il domicilio del produttore o la sede della società od eventualmente del procuratore;

L'ammontare del capitale sociale se trattasi di società;

Il titolo anche provvisorio del film da produrre;

Gli stabilimenti dove sarà eseguita la produzione.

Nel registro sono per ogni film annotati:

a) Il visto dell'ispettorato corporativo di cui al secondo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933-xi, n. 1414;

b) Gli atti di vendita del film;

c) Gli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi del film e dei premi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 che siano stati notificati alla società italiana degli autori ed editori;

d) L'estinzione totale o parziale delle obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere.

Il registro è pubblico e la società italiana degli autori ed editori è tenuta a rilasciare copia autentica delle singole registrazioni a qualunque interessato.

Art. 13. — La notifica degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione in pegno, contemplati dal presente decreto, nonché degli atti di estinzione è fatta dalla parte interessata alla società italiana degli autori ed editori presso la sua sede di Roma, a norma della legge comune.

A cura della società medesima gli atti vengono immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel registro di cui all'art. 12.

Il pagamento dei premi è fatto al produttore inscritto nel registro di cui all'art. 12 se non risultino annotati nel registro stesso atti di vendita del film, atti di cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente articolo.

Altrimenti il pagamento è fatto a coloro che risultino concessionari o creditori pignoratizi, distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5 secondo la priorità di notifica alla società italiana degli autori ed editori ed al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III, del codice civile.

Art. 14. — Gli atti di vendita del film, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, gli atti di estinzione della cessione e del pegno sono soggetti all'imposta fissa di registro di l. 20.

Alla società italiana degli autori ed editori spetta, per la iscrizione, un diritto fisso di L. 500 e per le annotazioni previste dall'art. 13, nonché per il rilascio delle copie dei certificati, un diritto a carico del richiedente di L. 50.».

Art. 7.

Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali *e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti,* il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. *Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo.* Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-

partimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, *e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAlE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAlE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di lMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

3-bis. *I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.*

Riferimenti normativi:

— Gli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n.633, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recitano:

«Art. 71-*septies* — 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies*. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.».

«Art. 71-*octies*. — 1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.».

«Art. 73. — 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.».

«Art. 73-*bis*. — 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.».

«Art. 80. — 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-*bis*;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. I diritti di cui al comma 2, lettera *c)*, non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.».

«Art. 82. — Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento.».

«Art. 84. — 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera *e)*, agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

«Art. 180-*bis*. — 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro, agli articoli 5 e 7, recita:

«Art. 5. *(Diritti degli artisti interpreti o esecutori)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 73-*bis* e 71-*octies*, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.».

«Art. 7 *(Compensi non distribuibili)*. — 1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.

2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.».

Art. 7-bis.

Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia

1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2.

Art. 8.

Abrogazioni

1. (*soppresso*).

2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.

3. Sono abrogati:

a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;

b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;

c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

e-bis*) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;*

e-ter*) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

— Il testo dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.».

— La legge 22 luglio 1977, n. 426 reca: «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali»

— La legge 6 marzo 1980, n.54, reca: «Interventi a sostegno delle attività musicali»

— La legge 17 febbraio 1982, n. 43, reca: «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo»

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante:» Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»

— Il Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222, reca: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»

— la legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

10A08206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003 e dell'Emendamento, fatto a Torino il 28 settembre 2006.

A seguito dell'emanazione della legge 23 dicembre 2009, n. 202 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2010, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a notificare alle Nazioni Unite, in data 27 aprile 2010, l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne da parte dell'Italia necessarie per l'entrata in vigore del predetto Accordo e del relativo Emendamento.

Ai sensi dell'art. XVI dell'Accordo e dell'art. 2 dell'Emendamento, il sunnominato Accordo ed il relativo Emendamento sono entrati in vigore il 29 aprile 2010.

10A07849

Rilascio di *exequatur*

In data 27 maggio 2010 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ignacio Jesus Matellanes Martinez, Console generale di Spagna in Napoli.

10A07854

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato generale onorario in Tevragh-Zeina-Nouackchott (Mauritania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*).*

Il sig. Ahmed Baba Ould Azizi, Console Generale onorario in Mauritania, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

c) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale onorario in Tevragh- Zeina- Nouackchott;

e) tutela ed assistenza ai connazionali anche ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A07871

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Pireo (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*).*

Decreta:

Il sig. Mauro Renaldi, Console onorario al Pireo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dai comandanti di navi nazionali o di navi straniere relativi a cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi;

d) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione o naufragio (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene);

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il direttore generale
Sanfelice di Monteforte

10A07870

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti del gioco del lotto per l'anno 2010.

Con decreti dirigenziali del 17 giugno 2010 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per l'anno 2010.

I citati decreti sono affissi negli Albi degli uffici regionali dei Monopoli di Stato competenti per territorio nonché pubblicati, ai fini della consultazione, sul sito www.aams.it.

10A08127

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florkem 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Decreto n. 51 del 26 maggio 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0197/01/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario FLORKEM 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini suini

Titolare A.I.C.: Società Ceva Vetem SpA. con sede legale in Agrate Brianza (Milano) via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158;

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Ceva Santè Animale sita in Libourne (Francia), 10 avenue de la Ballastière.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in plastica da 100 ml, A.I.C. n. 104089014;

flacone in plastica da 250 ml, A.I.C. n. 104089026;

flacone in plastica da 500 ml, A.I.C. n. 104089038;

flacone in vetro da 100 ml, A.I.C. n. 104089040;

flacone in vetro da 250 ml, A.I.C. n. 104089053;

flacone in vetro da 500 ml, A.I.C. n. 104089065.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquista agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: Malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo.

Bovini: trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio dovute a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni.

Suini: trattamento di gravi infezioni respiratorie causate da ceppi Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Tempi di attesa:

Bovini - carni e visceri: 37 giorni;

latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Suini - carni e visceri: 18 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A07855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis SG 9R»

Provvedimento n. 92 del 21 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS SG 9R».

Confezioni:

flacone da 500 dosi A.I.C. numero 102199015;

10 flaconi da 500 dosi A.I.C. numero 102199027;

flacone da 1000 dosi A.I.C. numero 102199039;

10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. numero 102199041.

Titolare: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - modifica indicazioni per l'utilizzazione.

Si autorizza l'eliminazione dalle indicazioni terapeutiche della «salmonella enteritidis».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07875

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Nobilis Marexine CA126+SB1» e «Nobilis Marexine SB1».

Estratto del decreto n. 54 del 9 giugno 2010

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Nobilis Marexine CA126+SB1» A.I.C. n. 102315, «Nobilis Marexine SB1» A.I.C. n. 101911, di cui è titolare l'impresa Intervet International B.V., con sede in Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31 - 5830, codice fiscale n. 0000000000, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate:

Nobilis Marexine CA126+SB1 - fiala da 1000 dosi + diluente da 200 ml - A.I.C. n. 102315013;

Nobilis Marexine CA126+SB1 - fiala da 2000 dosi + diluente da 400 ml - A.I.C. n. 102315025;

Nobilis Marexine SB1 - 2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 101911030;

Nobilis Marexine SB1 - fiala 1000 dosi - A.I.C. n. 101911016;

Nobilis Marexine CA126+SB1 - 2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102315037;

Nobilis Marexine SB1 - fiala 2000 dosi - A.I.C. n. 101911028.

Motivo della decadenza: il medicinale non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07846

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Cerezas de la Montaña de Alicante»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 151 del 10 giugno 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Cerezas Montaña Alicante, Coop. V. – Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – «Cerezas de la Montaña de Alicante».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A07850

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Susten Servizi Fiduciari S.r.l.», in Bologna

Con decreto direttoriale 8 giugno 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Susten Servizi Fiduciari s.r.l.», con sede legale in Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 05327400965, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

10A07845

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente, in Maghera.

Con decreto ministeriale 10 giugno 2010 è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente con sede in Marghera (Venezia).

10A07863

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Multibic»

Estratto determinazione n. 1741/2010 del 14 giugno 2010

Medicinale: MULTIBIC.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - D-61346 Bad Homburg - Germania.

Confezioni:

soluzione per emofiltrazione senza potassio 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166054/M (in base 10) 12HQF6 (in base 32);

soluzione per emofiltrazione con potassio 2 MMOL 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166066/M (in base 10) 12HQFL (in base 32);

soluzione per emofiltrazione con potassio 3 MMOL 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166078/M (in base 10) 12HQFY (in base 32);

soluzione per emofiltrazione con potassio 4 MMOL 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166080/M (in base 10) 12HQG0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Composizione:

principio attivo: multibic senza-potassio/2/3/4 mmol/l potassio viene distribuito in una sacca a doppia camera con 4,75 l di una soluzione alcalina di idrogeno carbonato in uno scomparto e 0,25 l di una soluzione elettrolitica acida e glucosio in soluzione nell'altro scomparto;

eccipienti:

nel compartimento piccolo: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico 25%;

nel compartimento grande: acqua per preparazioni iniettabili, diossido di carbonio.

Produzione, rilascio: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Germania.

Indicazioni terapeutiche: da utilizzarsi per pazienti affetti da insufficienza renale acuta che necessitano di emofiltrazione continua.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: soluzione per emofiltrazione senza potassio 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166054/M (in base 10) 12HQF6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: soluzione per emofiltrazione con potassio 2 MMOL 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166066/M (in base 10) 12HQFL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: soluzione per emofiltrazione con potassio 3 MMOL 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166078/M (in base 10) 12HQFY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: soluzione per emofiltrazione con potassio 4 MMOL 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036166080/M (in base 10) 12HQG0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale multibic è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07865

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Allergodil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1292 dell'11 giugno 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ALLERGODIL, nella forma e confezione: «1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone con nebulizzatore da 10 ml - A.I.C. n. 028310023, rilasciata alla società Meda Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Brenta, 18 - 20139 Milano - codice fiscale n. 00846530152, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione Allergodil, nella forma e confezione: «1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone con nebulizzatore da 10 ml - A.I.C. n. 028310023 è ora autorizzata la denominazione ALLESPRAY, nella forma e confezione: «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

Codice di identificazione della confezione: alla confezione «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 039848015 (in base 10) 16022H (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Classe: la classe ora autorizzata è la seguente: C-*bis*.

Riformulazione delle indicazioni terapeutiche: le Indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento sintomatico a breve termine della rinite allergica.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

confezione: «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 039848015 (in base 10) 16022H (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, soluzione.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Hexal Pharma GmbH - Radebeul Plant Meissner Strasse 35 - Radebeul (Germania); Degussa AG - Wolfgang Plant-Rodenbacher Chaussee 4 - Hanau-Wolfgang (Germania).

Produttore del prodotto finito: Meda Pharma GmbH & CO. KG - Neurather Ring 1 - 51063 Koln (Germania).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Azelastina cloridrato 1 mg;

eccipienti: Metilidrossipropilcellulosa mg 1,0, Sodio edetato mg 0,5, Acido citrico anidro mg 0,438, Sodio fosfato dodecaidrato mg 6,480, Sodio cloruro mg 6,870, Acqua depurata mg 988,712;

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 028310, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 028310023, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a decorrere dal centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07856

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandoglobulina»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1295 dell'11 giugno 2010

Medicinale: SANDOGLOBULINA.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH con sede legale e domicilio in Emil Von Behring Strasse 76 - Marburg (Germania).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito: L+S AG, Mangelsfeld 4 - D-97708 Bad Boclet - Germania, come sito alternativo per il controllo dei pirogeni (in accordo alla Ph. Eur.).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025199011 - «1 g/33 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1 g + flacone solvente da 33 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199023 - «3 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 3 g + flacone solvente da 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199035 - «6 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 6 g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199047 - «12 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 12 g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07866

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zauris»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1297 del'11 giugno 2010

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza - codice fiscale RNNGPP56A04D414M

Medicinale: ZAURIS.

Variazione A.I.C.: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica, presentata come umbrella variation, relativa all'aggiornamento della versione del CEP attualmente agli atti a quella corrente comprendendo due salti di CEP. Il CEP che si autorizza è R0-CEP 2005-237-REV.03 sito di produzione Mohes Iberica SL.

amlodipina besilato	
da	a
MOHES IBERICA SL Poligono rubi sur Cesar martinell i brunet n.12 A 08191 rubi (Barcellona) SPAIN R0-CEP 2005-237-REV.01	MOHES IBERICA SL Poligono rubi sur Cesar martinell i brunet n.12 A 08191 rubi (Barcellona) SPAIN R0-CEP 2005-237-REV.02
MOHES IBERICA SL Poligono rubi sur Cesar martinell i brunet n.12 A 08191 rubi (Barcellona) SPAIN R0-CEP 2005-237-REV.02	MOHES IBERICA SL Poligono rubi sur Cesar martinell i brunet n.12 A 08191 rubi (Barcellona) SPAIN R0-CEP 2005-237-REV.03

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 037678012 - «5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 037678024 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamoxene»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1323 dell'11 giugno 2010

Medicinale: TAMOXENE.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como) (codice fiscale 00232040139).

Variazione A.I.C.: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «tamoxifene citrate» da parte di un sito approvato comprendendo sei salti di CEP. Il CEP che si autorizza è R2-CEP 1995-016-REV.01, sito di produzione Fidia farmaceutici Spa, come da tabella allegata:

DA	A
SOLMAG SPA Via Della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LO) Sito produttivo: SOLMAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) DMF	LABORATORI MAG SPA Viale Gran Sasso, 22 20131 MILANO Sito produttivo: LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) **CEP 95-16**
LABORATORI MAG SPA Viale Gran Sasso, 22 20131 MILANO Sito produttivo: LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) CEP 95-16	LABORATORI MAG SPA Viale Gran Sasso, 22 20131 MILANO Sito produttivo: LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) **R0 CEP 95-16-REV. 1**
LABORATORI MAG SPA Viale Gran Sasso, 22 20131 MILANO Sito produttivo: LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) R0 CEP 95-16-REV. 1	LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) Sito produttivo: LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) **R1- CEP 1995-016-REV. 00**
LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) Sito produttivo: LABORATORI MAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) R1- CEP 1995-016-REV. 00	SOLMAG SPA Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) Sito produttivo: SOLMAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) **R1- CEP 1995-016-REV. 01**
SOLMAG SPA Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) Sito produttivo: SOLMAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) R1- CEP 1995-016-REV. 01	SOLMAG SPA Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) Siti produttivi: SOLMAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI)

DA	A
	SOLMAG SPA Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) **R2- CEP 1995-016-REV. 00**
SOLMAG SPA Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) Siti produttivi: SOLMAG SPA Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) SOLMAG SPA Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) R2- CEP 1995-016-REV. 00	FIDIA FARMACEUTICI SPA – divisione SOLMAG Via Ponte della Fabbrica, 3/A 35031 Abano Terme, (PD) Siti produttivi: FIDIA FARMACEUTICI SPA – divisione SOLMAG Via Milano, 186 20024 GARBANATE MILANESE (MI) FIDIA FARMACEUTICI SPA – divisione SOLMAG Via della Vittoria, 89 Cassino D'Alberi 26837 MULAZZANO (LODI) **R2- CEP 1995-016-REV. 01**

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034790016 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034790028 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zentel»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1333 dell'11 giugno 2010

Medicinale: ZENTEL.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Glaxosmithkline con sede legale e domicilio in 100, Route De Versailles - 78163 Marly-Le-Roy, Cedex (Francia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.9, 5.2 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo).

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027096041 - «400 mg compresse» 3 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1334 dell'11 giugno 2010

Medicinale: PARACETAMOLO MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035781018 - «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07906

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali per uso umano alla Società ARCOSS di Arcara Danilo

Con il provvedimento n. aG - 56/2010 del 07 giugno 2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Bolognetta (Palermo) Strada provin. 77 KM.12,3 7, rilasciata alla Società ARCOSS di Arcara Danilo.

10A07857

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 16 dell'11 giugno 2010 relativa alle modalità di erogazione e rendicontazione della spesa per gli interventi di somma urgenza.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi metereologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della Regione Toscana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 16 dell'11 giugno 2010 ha stabilito le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa per gli interventi di somma urgenza, contributi alle aziende e contributi ai privati danneggiati a seguito degli eventi sopra richiamati;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 14 giugno 2010, parte prima.

10A07872

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° luglio 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B69», «X02», «D07», «J02», «M49» e «P34».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B69», «X02», «D07», «J02», «M49» e «P34» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B68», «X01», «D06», «J01», «M48» e «P33».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

10A07847

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-150) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00